

APPENDICE N° 5

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PROCEDIMENTO DI SPESA

(DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N° 235 del 23 dicembre 2002)

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO
DI SPESA
DIRETTIVA COMUNITARIA 2000/35-29.06.2000
DECRETO LEGISLATIVO 09.10.2002 n. 231**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

La direttiva comunitaria 2000/35/CEE del 29.06.2000 ed il Decreto Legislativo 09.10.2002 N. 231 si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Si definisce **“transazione commerciale”** il contratto tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione che comporta la consegna di merci o la prestazione di un servizio contro pagamento di un prezzo.

**Art. 2
Transazioni escluse**

Le prescrizioni di cui alla Direttiva ed al Decreto Legislativo non si applicano ai rapporti con i consumatori, agli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio a pagamenti derivanti da norma di legge per assegni o titoli di credito e a pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni ed a richieste di interessi inferiori a 5 Euro.

Inoltre, la Direttiva ed il Decreto Legislativo non sono direttamente applicabili al settore dei Lavori Pubblici (parere Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici - Determinazione n. 5 del 27/03/02) in quanto le stesse disposizioni riguardano “transazioni commerciali” cioè i contratti che comportano consegna di merci o prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo.

La disciplina dei ritardati pagamenti di cui alla direttiva Comunitaria N. 35/2000/CE ed al Decreto Legislativo 09.10.2002 N. 231 non sono quindi applicabili alla materia dei lavori pubblici, per i quali vige la disciplina contenuta nell’art. 26 della Legge 109/1994 e negli articoli 29 e 30 del D.M. 145/2000.

Inoltre è esclusa la computabilità dei tempi di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti e/o di altri Istituti di credito mutuant, ai fini del calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

**Art. 3
Contenuto dei contratti**

In tutti i contratti, (qualunque forma essi rivestano), devono essere inseriti i seguenti elementi:

- a) **termine di pagamento** di sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) **la specifica dell’avvenuto pagamento** si intende alla data dell’emissione del mandato;

I suddetti elementi, oltre che nei contratti, devono essere indicati:

- 1. nel capitolato unitamente alle altre principali pattuizioni contrattuali, già in sede di gara;
- 2. nella sottoscrizione di corrispondenza commerciale;
- 3. nella determinazione o atto di ordinazione e nelle liquidazioni di spesa;

Per **ricevimento fattura** si intende la data di arrivo della stessa all'ufficio protocollo, che vi appone il timbro.

Nel caso in cui, nelle transazioni di cui sopra, non venisse stabilita la scadenza di pagamento automaticamente scatterà il termine di trenta giorni dal ricevimento fattura.

Art. 4

Iter operativo per pagamento fatture entro sessanta giorni

- a) Ogni fattura, o comunque, qualsiasi documento soggetto a pagamento, deve riportare **la data di arrivo**, apposta dall'Ufficio Protocollo;
- b) Da tale data, entro i successivi **5 (cinque) giorni**, la fattura va acquisita al settore o ufficio di destinazione che ha ordinato la spesa;
- c) Il dirigente preposto alla liquidazione della spesa, ha **15 (quindici) giorni** di tempo per predisporre e far pervenire la liquidazione al Settore Ragioneria.
- d) Il Settore Ragioneria ha **35 (trentacinque) giorni** di tempo per emettere il mandato: in questo spazio temporale, dovranno essere acquisiti anche, eventuali chiarimenti, correzioni ed integrazioni sulle liquidazioni non regolari. Tali ulteriori richieste potranno essere inviati via fax o via e-mail.

Il termine temporale di cui sopra si riduce a **20 (venti) giorni** qualora la scadenza per il pagamento fosse di trenta giorni.

Art. 5

Decorrenza della direttiva e del Decreto Legislativo

La direttiva ed il Decreto Legislativo si applicano ai contratti stipulati a partire dal 9 Agosto 2002.

Art. 6

Decorrenza degli interessi per ritardato pagamento

Gli interessi decorreranno dal giorno successivo della data di scadenza contrattualmente stabilita. Se tale data di scadenza non è pattuita, gli interessi decorrano automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura o documento equipollente.

Nel caso che la legge o il contratto prevedano una procedura di verifica o di collaudo, il termine di pagamento decorre dalla data di verifica o collaudo rispetto alla data anteriore di ricevimento fattura, così pure il termine di pagamento decorre dalla data di ricevimento merci o prestazioni di servizi, qualora la fattura sia stata ricevuta in data anteriore.

Gli interessi di mora, inoltre, non sono applicati qualora **“il ritardo non sia imputabile al debitore”**.

Così non vengono calcolati interessi di mora in tutti quei rapporti contrattuali finanziati alla Provincia da entrate provenienti da terzi, per i quali si manifesti un ritardo nella loro erogazione.